

Pubblicato il 02/12/2019

N. 02562/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2017, proposto da PARTECIPAZIONI ITALIANE s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Maria Buquicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Verdi, n. 2;

contro

PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

NECCHI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

NECCHI COMPRESSORI s.p.a. in liquidazione/concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

SVILUPPI IMMOBILIARI COMMERCIALI s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 50 del 15 maggio 2017 adottata dalla Provincia di Pavia – Settore Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio della Comunità e della Persona avente ad oggetto “procedimento di bonifica Titolo V Parte IV d.lgs. 152/2006 s.m.i., relativo ai superamenti delle CSC nelle acque sotterranee rilevati nella rete di monitoraggio realizzata per il Progetto Plume in Comune di Pavia a Valle Idrogeologico dell'area Ex Necchi. Indagine ai sensi dell'art. 244 co. 2 e art. 245, co. 2 (ordinanza n. 5/2017 – Pavia Necchi – ID 356/17.290ORD.DOC) Proposta n. 53/2017 del 15/05/2017”;

del documento tecnico recante “Modello Concettuale connesso alle indagini relative al programma triennale di intervento (2012/2014) per la definizione del plume di contaminazione relativo all'area situata nel Comune di Pavia di cui la DGR 23/05/2012 n. IX/3510 Rif. CIG 5964443E03 (Lotto 2) e Servizi Complementari” datato Settembre 2016;

ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. 67373 del 7 novembre 2016 e di ogni altro atto afferente il procedimento avviato dalla Provincia di Pavia finalizzato a individuare il responsabile della potenziale contaminazione dell'area ex Necchi;

di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Provincia di Pavia – ad esito di una complessa indagine ambientale finanziata da Regione Lombardia con delibera di Giunta regionale n. IX 3510 del 23 maggio 2012 – ha emesso l'ordinanza n. 50 del 15 maggio 2017 con la quale ha individuato i responsabili del potenziale inquinamento delle acque sotterranee situate al di sotto di una vasta area, avente una superficie complessiva di 9 km quadrati, ubicata nella zona nord del territorio del Comune di Pavia e comprendete siti industriali dismessi tra i quali i siti denominati “ex Neca”, “ex Necchi”, “ex Marelli” ed “area ex scalo merci”.

Dalle indagini prodromiche al suddetto provvedimento è in particolare emerso (fra l'altro) che nella falda acquifera posta al di sotto della predetta area vi è la presenza di un plume (plume 1) generato da composti clorurati (tetracloroetilene e tricoloroetilene) la cui sorgente è stata localizzata nel sito “ex Necchi”, attualmente di proprietà della società Sviluppo Immobiliari Commerciali s.r.l. in liquidazione ma sino ad un recente passato utilizzato da diverse società per lo svolgimento di attività industriale finalizzata alla produzione di macchine per cucire e compressori, oltre che per lo svolgimento di attività di fonderia di ghisa.

L'ordinanza n. 50 del 2017 ha individuato come responsabili del potenziale inquinamento le società Partecipazioni Italiane s.p.a. (già Necchi s.p.a.) e Necchi Compressori s.p.a. A queste ultime è stato quindi ordinato di provvedere agli adempimenti previsti dalla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Con il presente ricorso, la società Partecipazioni Italiane s.p.a. impugna principalmente il suddetto provvedimento.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Provincia di Pavia.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 22 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione degli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché del d.m. n. 471 del 1999. In particolare, secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe condotto indagini carenti, inesatte e incomplete, imputando ad essa la responsabilità della contaminazione per il solo fatto di essere succeduta alla società che, in un lontano passato, ha svolto la propria attività sull'area di interesse, senza che siano state esplicitate le ragioni che consentano di collegare tale attività con la contaminazione stessa. L'inadeguatezza delle indagini viene desunta dai seguenti indici: a) l'Amministrazione è giunta alle proprie conclusioni dopo aver messo in opera 26 piezometri, di cui due soli, peraltro neppure collocati nell'area “ex Necchi” ma in prossimità di questa, hanno fornito dati rilevanti, e ciò in ritenuta violazione del d.m. n. 471 del 1999 il quale fissa un rapporto molto più alto fra piezometri e superficie interessata dalle analisi (secondo la ricorrente, nel caso concreto, si sarebbero dovuti utilizzare non meno di 360 piezometri); b) l'Amministrazione ha dato decisivo rilievo alle risultanze dell'indagine contenute nel documento conclusivo (denominato Modello Concettuale), e ciò nonostante quest'ultimo riconosca la non completa attendibilità delle conclusioni raggiunte, tanto che in esso si afferma che “solo l'esecuzione di ulteriori attività di indagine consentirebbe di pervenire ad una maggiore definizione del presente Modello Concettuale”; c) dall'analisi dei dati forniti da uno dei due piezometri posti in prossimità dell'area ex Necchi (piezometro MW18, posizionato a valle) si evince che l'inquinamento interessa solo la falda freatica di base (FFB) e non anche la falda freatica di superficiale (FFS); tale circostanza sarebbe decisiva per escludere che la fonte di contaminazione sia posizionata nell'area ex Necchi atteso che gli inquinanti rinvenuti hanno caratteristiche tali per cui la loro penetrazione nel terreno comporterebbe il loro deposito anche negli strati superficiali; d) non si sarebbe considerata la possibilità che la fonte dell'inquinamento sia collocata nelle aree per le quali si è accertata la presenza degli inquinanti anche negli strati superficiali (area ex scalo merci”), così come non si è considerata la possibilità che l'inquinamento rinvenuto con il piezometro MW 18 potrebbe essere stato causato dall'attività di pompaggio svolta nell'area ex Necchi che avrebbe determinato il ripescaggio delle acque inquinate situate a valle; e) non si sarebbe tenuto conto dei dati contenuti nello studio geologico del piano di governo del territorio.

A queste censure sono strettamente collegate quelle contenute nel secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente sostiene che, combinando i dati sopra evidenziati, si ricaverebbe che la fonte della riscontrata contaminazione sarebbe presumibilmente allocabile nell'area denominata "ex scalo merci". In ogni caso la parte sottolinea che l'Amministrazione avrebbe dovuto perlomeno prendere in considerazione questa eventualità ed indicare, nel provvedimento impugnato, le ragioni che l'hanno portata ad escluderla. Né l'Amministrazione ha considerato che, nell'area ex Necchi, hanno operato nel tempo diversi soggetti; secondo la ricorrente, pertanto, per procedere correttamente all'individuazione del responsabile dell'inquinamento si sarebbe dovuto quantomeno accertare il possibile apporto causale dell'attività svolta da questi ultimi.

In proposito si osserva quanto segue.

Come noto, il principio cardine sul quale è stato costruito il sistema normativo in materia di inquinamento ambientale è il principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 191, par. 2, TFUE, in base al quale è tenuto ad attuare gli interventi di rimedio all'inquinamento il soggetto che lo ha provocato. A questo principio è stata data attuazione, a livello comunitario, con la direttiva 2004/35/CE e, a livello nazionale, con gli artt. 3-ter e 239 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, l'art. 244, secondo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce alle province il compito di effettuare indagini volte ad identificare il responsabile dell'inquinamento al quale deve essere ordinata l'esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza previsti e disciplinati dalle precedenti norme.

Per poter affermare la sussistenza della responsabilità dell'inquinamento è necessario accertare la sussistenza di un nesso di causalità fra l'attività da esercitata del presunto responsabile ed il danno ambientale riscontrato.

La giurisprudenza amministrativa ritiene che, per dimostrare la sussistenza di questo nesso di causalità, si può far ricorso, oltre che ovviamente alle prove dirette, alle presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ. Si precisa peraltro che il ragionamento presuntivo non deve necessariamente seguire l'impostazione "penalistica" incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio", potendosi invece applicare la regola del "più probabile che non" – elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di responsabilità aquiliana – secondo la quale, per affermare il legame causale fra azione ed evento, non è necessario raggiungere il livello della certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121; id. 4 dicembre 2017, n. 5668).

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia segue il principio secondo cui la sussistenza del nesso causale fra condotta del presunto responsabile ed inquinamento può essere dimostrata attraverso la prova presuntiva, e precisa che, relativamente alle contaminazioni ambientali riscontrate in prossimità di siti industriali, costituiscono sufficienti indizi la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (cfr. Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2010, causa C-378/08).

Si osserva infine che il soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento sulla base di un attendibile ragionamento presuntivo formulato nei termini sopra indicati non può, per contrastarne le conclusioni, limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve a sua volta fornire specifiche prove idonee a dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra specifica impresa debba addebitarsi la condotta causativa della contaminazione (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 2171/2018 cit.).

Ciò premesso, il Collegio deve ora osservare che – come si desume dal documento denominato Modello Concettuale, elaborato in esito all'attività di indagine – la Provincia di Pavia ha, nel concreto, effettuato una analisi molto approfondita al fine di individuare la fonte dell'inquinamento riscontrato nel plume 1 e di stabilire, di conseguenza, chi ne sia stato responsabile. Dalla lettura del suindicato documento si evince che l'indagine è stata condotta per un periodo temporale molto ampio, in cui è stata allestita una rete di monitoraggio con piezometri articolatasi in diverse fasi, in ciascuna delle quali i suddetti strumenti sono stati allocati in posizioni differenti in coerenza con i dati acquisiti nelle fasi anteriori. Il continuo riposizionamento dei piezometri in funzione delle risultanze analitiche via via acquisite (con conseguente verifica, di volta in volta, dello stato qualitativo delle acque campionate) ha dunque moltiplicato il numero dei punti oggetto di monitoraggio. Appare pertanto riduttiva la ricostruzione fornita da parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione avrebbe tratto le proprie conclusioni sulla base dei dati forniti da un numero insufficiente di strumenti; e ciò senza contare che, come correttamente rileva l'Amministrazione nelle proprie difese, non è possibile assumere a parametro il rapporto indicato nel d.m. n. 471 del

1999, atteso che tale decreto non riguarda specificamente le attività di indagine volte all'identificazione dei responsabili dell'inquinamento ma la differente attività di caratterizzazione dei siti inquinati.

In ogni caso, la ricorrente – pur facendo riferimento a pag. 9 del ricorso ad una relazione tecnica versata in atti – non ha prodotto alcuna perizia di parte volta a dimostrare l'inadeguatezza del numero di piezometri utilizzati nell'indagine; né si può ritenere che il giudice possa sopperire a questa carenza probatoria attraverso la consulenza tecnica d'ufficio atteso che, come noto, tale istituto ha il solo fine di attribuire al giudice stesso l'ausilio necessario per apprezzare correttamente le prove fornite in giudizio delle parti onerate (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 2 settembre 2019, n. 1940; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 5 agosto 2015, n. 4195).

Occorre ora precisare che, dal documento finale dell'indagine denominato "Modello Concettuale", emerge come, a conclusione delle complesse operazioni di verifica, si sia accertato che la maggior quantità di sostanze inquinanti è concentrata nel sito posto a valle dell'area ex Necchi; che le acque ivi rivenute presentano le stesse caratteristiche di quelle esaminate con il piezometro posto a monte, le quali, però, non presentano contaminazioni; e che, quindi, la fonte dell'inquinamento non può che trovarsi proprio nella suindicata area.

Riguardo a questa conclusione il Modello Concettuale non prospetta alcun dubbio. Si legge infatti a pag. 61 del documento che "il Plume 1 è originato da una o più fonti di contaminazione ubicate nell'ex area industriale compresa fra i piezometri MW12 (monte) e MW18 (valle)". È pertanto del tutto irrilevante il passaggio finale del medesimo documento, enfatizzato da parte ricorrente, nel quale si afferma che "Solo l'esecuzione di ulteriori attività di indagine consentirebbero di pervenire ad una maggiore definizione del presente Modello Concettuale"; questo passaggio infatti non può riferirsi all'individuazione dell'area in cui è situata la sorgente del plume 1 atteso che, come visto, tale attività di individuazione è stata già effettuata con risultati ritenuti sicuri.

La mancata produzione di materiale probatorio volto a contrastare le risultanze delle indagini effettuate dall'Amministrazione rende irrilevanti le altre argomentazioni dedotte da parte ricorrente, con le quali si tenta di addossare la responsabilità dell'inquinamento ad altri soggetti. Come detto infatti, la giurisprudenza reputa a tal fine insufficienti le mere allegazioni di parte prive di adeguata dimostrazione.

Ciò vale soprattutto con riferimento all'argomentazione secondo cui la sorgente dell'inquinamento del plume 1 sarebbe ubicata nell'area ex scalo merci. Come detto, la ricorrente trae questa conclusione dal fatto che nelle falde freatiche superficiali monitorate con il piezometro MW18 non vi è traccia di materiale inquinante, e ciò a differenza di quanto riscontrato nell'area ex scalo merci che, al contrario, presenta contaminazioni sia nella falda freatica di base che in quella di superficie. La parte, tuttavia, ha solo allegato ma non dimostrato che, nel caso concreto, in prossimità della fonte, il suddetto materiale avrebbe dovuto rinvenirsi anche negli strati superficiali della falda. Per dimostrare tale dato non può considerarsi mezzo di prova adeguato il manuale redatto da ARPA (che secondo la ricorrente illustrerebbe come i composti clorurati siano materiale che, sprofondando nel terreno, si deposita nei diversi strati di esso), e ciò in quanto non è possibile pretendere che la prova venga raggiunta fornendo al giudice gli strumenti teorici per apprendere le regole tecniche la cui applicazione al caso concreto porterebbe alle conclusioni raggiunte dalla parte; quest'ultima al contrario è tenuta a fornire direttamente la prova attraverso la produzione in giudizio di apposite perizie.

In ogni caso va rilevato che a contrastare l'argomentazione della ricorrente vi è il dato esposto nel Modello Concettuale riguardo alla concentrazione del materiale inquinante (maggiore nel sito monitorato con il piezometro MW 18 rispetto a quanto riscontrato nell'area ex scalo merci).

In tale quadro si deve ritenere che le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione possiedano un adeguato grado di attendibilità, con la conseguenza che le censure in esame non possono trovare accoglimento.

Con il terzo motivo di ricorso, si sostiene che, anche ammettendo che la fonte di contaminazione si trovi nell'area ex Necchi, la ricorrente non potrebbe comunque essere considerata responsabile. In particolare la parte – dopo aver premesso che la responsabilità è stata ad essa attribuita per aver incorporato la società Necchi Macchine per Cucire s.r.l. – evidenzia come la fusione per incorporazione abbia determinato l'estinzione della predetta società la quale, peraltro, avendo cessato di operare prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, neppure poteva considerarsi tenuta a porre rimedio all'inquinamento. In

tale quadro, dovrebbe escludersi l'avvenuta trasmissione a suo carico degli obblighi di bonifica o messa in sicurezza connessi all'attività svolta da Necchi Macchine per Cucire s.r.l.

Anche questa censura non può essere condivisa per le ragioni di seguito esposte.

Occorre innanzitutto osservare che la ricorrente fonda il motivo su un presupposto errato. La sua responsabilità infatti non discende dall'avvenuta incorporazione della società Necchi Macchine per Cucire s.r.l. (che ha svolto un'attività produttiva del tutto marginale sull'area ex Necchi), ma soprattutto dal fatto di aver direttamente esercitato, con la denominazione "Necchi s.p.a.", attività industriale inquinante sulla predetta area.

Già sulla base di questa considerazione perdono rilievo le argomentazioni sviluppate dalla stessa ricorrente volte a confutare la trasmissibilità alla società incorporante degli obblighi di bonifica facenti capo alla società incorporata (si veda comunque quanto illustrato nel prosieguo).

Venendo ora alla problematica concernente gli inquinamenti provocati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (norma che per la prima volta ha introdotto l'obbligo di bonifica o messa in sicurezza dei siti inquinati), si deve rilevare come tale problematica abbia fatto sorgere contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Ritiene il Collegio che sia preferibile aderire al prevalente orientamento, confermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con recentissima sentenza, secondo cui la normativa contenuta nell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e negli artt. 239 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha in realtà introdotto una nuova figura di illecito, ma si è limitata a regolare diversamente le conseguenze dell'illecito ambientale, figura che rientra in quella più ampia dell'illecito civile disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cod. civ., la quale peraltro aveva già trovato speciale disciplina con l'art. 18, comma 8, della legge n. 349 del 1986. In particolare, la nuova normativa, considerata la rilevanza dell'interesse leso in caso di danno ambientale, ha inteso dare prevalenza al rimedio del risarcimento in forma specifica (bonifica e messa in sicurezza) rispetto al risarcimento per equivalente.

Tale assunto porta ad affermare che i danni ambientali provocati prima dell'entrata in vigore del citato art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 hanno comunque determinato, in virtù della normativa generale contenuta negli artt. 2043 e segg. cod. civ., la nascita dell'obbligo di porvi rimedio, obbligo che oggi è definito nella sua struttura dagli artt. 239 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006, applicabili anche con riferimento alle condotte poste in essere prima della loro entrata in vigore stante il carattere permanente dell'illecito di cui si discute (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 22 ottobre 2019, n. 10).

Applicando questi principi al caso concreto, si deve ritenere che – una volta accertato che Necchi s.p.a. (oggi Partecipazioni Italiane s.p.a.) ha provocato l'inquinamento – su quest'ultima grava l'obbligo di porvi rimedio, e ciò nonostante la sua condotta sia stata posta in essere prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997.

Per completezza si deve osservare che anche gli eventuali obblighi che gravavano su Necchi Macchine per Cucire s.r.l. sono stati trasmessi alla ricorrente per effetto dell'avvenuta incorporazione.

La citata sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l'applicazione dell'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., ha sempre determinato, anche prima della riforma del diritto societario, il trasferimento degli obblighi dalla incorporata alla incorporante, e ciò sebbene si facesse in precedenza riferimento all'istituto dell'estinzione (della società incorporata). La riforma ha inciso solo sul regime di trasmissibilità posto che, mentre in precedenza il fenomeno era assimilato ad una successione *mortis causa* (con tutte le conseguenze di carattere sostanziale e processuale da ciò derivanti), oggi la norma parla di continuazione dei rapporti escludendo quindi il fenomeno successorio.

In tale quadro appare evidente come la ricorrente, in quanto diretta responsabile dell'inquinamento ed in quanto società incorporante di altra società che ha svolto attività inquinante sull'area, debba ritenersi obbligata all'effettuazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza previsti dalla normativa attualmente vigente.

Per tutte queste ragioni va ribadita l'infondatezza delle censure in esame.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto eccessivamente generico. La parte lamenta in particolare che l'Amministrazione non ha distinto le responsabilità dei diversi soggetti che hanno operato sull'area ex Necchi, né ha commisurato alle singole responsabilità gli obblighi ad esse conseguenti (il riferimento è alle società Rimoldi s.r.l. e Fonderia Necchi Pesaro s.r.l.).

Questa censura viene ripresa nel quinto motivo di ricorso, con il quale si evidenzia che l'area ex Necchi è oggi di proprietà di terzi e che, quindi, la ricorrente non potrebbe attuare autonomamente alcun intervento. Si rileva anche che il provvedimento impugnato neppure effettua la ripartizione degli obblighi che fanno capo alla ricorrente e a Necchi Compressori s.p.a.

Riguardo a quest'ultimo punto è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato ha la funzione di individuare i responsabili dell'inquinamento, e che le azioni concrete che i responsabili così individuati dovranno attuare per rimediare alla situazione di inquinamento creatasi verranno definite in un successivo momento.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, va richiamato quanto osservato in precedenza circa l'onere di prova che grava sul presunto responsabile. La ricorrente, anche al fine di circoscrivere la propria responsabilità, avrebbe dunque dovuto dare dimostrazione dell'apporto causale degli altri soggetti, prova che nel concreto è del tutto mancata (anzi nel proprio ricorso la parte riconosce che le società Fonderia Necchi Pesaro s.r.l. e Rimoldi s.r.l, hanno operato per pochissimo tempo sull'area ex Necchi, con la conseguenza che queste hanno presumibilmente dato un apporto trascurabile nel processo di causazione dell'inquinamento).

Si deve pertanto ribadire che le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione non possono essere smentite in questa sede; e che, conseguentemente, la stessa Amministrazione ha correttamente addossato ai soggetti indicati nel provvedimento impugnato l'obbligo di effettuare tutti gli interventi necessari per bonificare o mettere in sicurezza l'area di cui si discute.

Non ha infine rilievo il fatto che l'area sia attualmente di proprietà di terzi giacché altrimenti ragionando al responsabile non proprietario mai potrebbe essere ordinato di porre rimedio all'inquinamento da lui provocato, e ciò in palese violazione del principio "chi inquina paga".

In tale quadro appare evidente l'infondatezza delle censure in esame.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore della Provincia di Pavia che vengono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO